

### La legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3

Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino



#### **INDICE**

- Il contesto ordinamentale ed i principi
- La legge provinciale di riforma istituzionale n. 3 del 2006
  - La potestà amministrativa

Funzioni di governo

Funzioni di carattere operativo gestionale

Rapporti tra Comuni, Comunità e Provincia

- Le funzioni amministrative
- La Comunità

**Territorio** 

Statuto

Organi

- · Trento e i Comuni limitrofi
- Comun general de Fascia
- Finanza locale
- Organizzazione delle attività amministrative e dei servizi pubblici
- Il Consiglio delle autonomie



#### **UNA DEFINIZIONE DI AUTONOMIA:**

Insieme organico di diritti, di obblighi e di responsabilità appartenenti a una Comunità



- L'Accordo di Parigi del 1946, nell'assicurare uguaglianza di diritti agli abitanti di lingua tedesca rispetto a quelli di lingua italiana, ha riconosciuto alle "popolazioni" l'esercizio di poteri legislativi ed esecutivi autonomi
- L'articolo 116 della Costituzione ha riconosciuto forme e condizioni particolari di autonomia al Trentino-Alto Adige/Südtirol, quindi innanzi tutto alle popolazioni e di conseguenza alle istituzioni esponenziali che le rappresentano: la Regione, la Provincia autonoma e i Comuni
- Lo Statuto speciale di autonomia disciplina l'esercizio dei poteri e delle funzioni attribuite alla Regione e alle due Province autonome di Trento e di Bolzano



- Regioni, Province e Comuni:
- con lo Stato costituiscono il sistema delle istituzioni esponenziali della Repubblica
- con gli altri Stati e gli Organi comunitari costituiscono il sistema delle istituzioni esponenziali dell'Unione Europea
- Tali istituzioni possono essere considerate un sistema integrato, dove ogni soggetto concorre con l'altro, secondo i principi di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione, al fine di assicurare una positiva convivenza e prospettive di crescita a tutta la comunità e ad ogni cittadino, anche quando opera in forma associata con altri



#### 1. PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA'

i compiti di gestione amministrativa della cosa pubblica devono essere affidati all'ente più vicino alla cittadinanza, cioè all'ente locale

#### 2. PRINCIPIO DI ADEGUATEZZA

la funzione passa alla competenza dell'ente superiore se l'ente non è adeguato a realizzare una funzione o un servizio richiede un'organizzazione particolarmente complessa

#### 3. PRINCIPIO DI DIFFERENZIAZIONE


un sistema diversificato è possibile anche nell'ambito della stessa tipologia di ente al fine di tenere conto delle caratteristiche specifiche dell'ente considerato



### Il Trentino e l'Autonomia IL CONTESTO ORDINAMENTALE

Nel nostro ordinamento regionale **tre enti autonomi** sono dotati di ampie competenze legislative e amministrative:

- la Regione
- la Provincia autonoma di Trento
- la Provincia autonoma di Bolzano





#### IL CONTESTO ORDINAMENTALE

Il nuovo Titolo V della Costituzione ha riconosciuto i COMUNI quali elementi costitutivi della Repubblica, al medesimo livello delle Province e delle Regioni e e dello Stato e quindi il loro ruolo di ente esponenziale degli interessi di un territorio



### IL CONTESTO ORDINAMENTALE

- la Regione Trentino-Alto Adige ha stabilito che la legge provinciale individui:
  - le funzioni da trasferire ai comuni
  - le forme associative e collaborative per l'esercizio associato delle funzioni trasferite e per ciascuna funzione la forma di gestione associata da utilizzare
  - le modalità per l'individuazione degli ambiti territoriali delle forme di collaborazione tra i comuni



### IL CONTESTO ORDINAMENTALE

# la Provincia autonoma ha attuato i principi di sussidiarietà differenziazione e adeguatezza

con la **legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3** "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino"

#### I PRINCIPI

- salvaguardia dell'identità delle collettività locali
- valorizzazione dell'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati
- attuazione della sussidiarietà
- partecipazione al processo di integrazione europea
- garanzia delle stesse opportunità e di livelli minimi di servizio per tutti i cittadini
- sostenibilità dello sviluppo
- partecipazione degli enti locali alla determinazione delle politiche provinciali (Conferenza permanente per i rapporti tra la Provincia e le Autonomie locali)

#### I BENEFICI PER I CITTADINI

Istituzioni locali (Comuni e Comunità) in grado di esercitare in modo adeguato alle esigenze di sviluppo socio-economico

la potestà amministrativa

е

di organizzazione dei servizi pubblici

#### mediante:

- lo svolgimento delle funzioni di governo (indirizzo e coordinamento; scelta dei livelli minimi essenziali delle prestazioni pubbliche; compartecipazione al costo dei servizi; valutazione dei risultati)
- la programmazione e il coordinamento tra i diversi livelli
- l'autonomia finanziaria dei Comuni e delle Comunità

#### I CONTENUTI

- l'individuazione delle funzioni amministrative della Provincia e dei Comuni (funzioni riservate alla Provincia e funzioni trasferite ai comuni con o senza obbligo di esercizio associato)
- le modalità di individuazione dei territori delle Comunità
- l'istituzione delle Comunità (statuto, organi, elezione assemblea)
- la riorganizzazione di servizi pubblici di Comuni, Comunità e Provincia
- la finanza locale e il patto di stabilità provinciale
- la riorganizzazione della Provincia e dei suoi enti strumentali
- il coinvolgimento degli enti locali (Consiglio delle Autonomie locali)

#### LA POTESTA' NORMATIVA

- La potestà legislativa è esercitata dal Consiglio regionale e dal Consiglio provinciale
- La potestà **regolamentare** è esercitata:
  - dalla Giunta provinciale: regolamenti di attuazione delle leggi
  - dai Comuni e dalle Comunità: regolamenti di organizzazione e per lo svolgimento delle funzioni attribuite

Nelle materie di interesse per le autonomie locali è assicurato il **coinvolgimento del Consiglio delle autonomie locali** (parere sui disegni di legge di iniziativa della Giunta provinciale e sui regolamenti; intese previste dalla legge provinciale).

#### LA POTESTA' AMMINISTRATIVA

- La potestà amministrativa si esplica:
  - A. nell'esercizio delle funzioni di governo
  - B. nell'esercizio delle funzioni di carattere autoritativo e di carattere operativo gestionale
  - C. nei rapporti tra Comuni, Comunità e Provincia

#### LA POTESTA' AMMINISTRATIVA

- A. FUNZIONI DI GOVERNO della Provincia, dei Comuni e della Comunità
  - 1. programmazione, pianificazione e indirizzo, comprese le politiche di entrata e di spesa

(atti di indirizzo e di programmazione; linee strategiche per l'organizzazione di servizi, dei bilanci e dei rendiconti della gestione; definizione delle politiche dei tributi locali e tariffarie; approvazione di programmi e piani di sviluppo economico e sociale)

2. definizione dei livelli qualitativi e quantitativi minimi delle prestazione da garantirsi su tutto il territorio

(approvazione delle carte dei servizi e delle relazioni sullo stato di realizzazione degli obiettivi programmati e dei livelli di servizio deliberati)

- 3. regolamentazione e di organizzazione (approvazione dei regolamenti anche di organizzazione e di disciplina dello svolgimento delle funzioni; scelta dei modelli organizzativi e forma giuridica dei servizi)
- 4. politiche tributarie e tariffarie
- 5. potere di indirizzo e coordinamento della Provincia

#### LA POTESTA' AMMINISTRATIVA

#### POTERE DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO

della Provincia nelle materie trasferite ai Comuni è realizzato con **atti di carattere generale** adottati previa intesa con il Consiglio delle Autonomie

#### tali atti **definiscono** in particolare:

- a) obiettivi generali di programmazione e pianificazione di carattere provinciale
- b) standard o livelli minimi delle prestazioni pubbliche
- c) indirizzi e vincoli al fine di costruire sistemi informativi interoperanti e integrabili
- d) verifica dei risultati e indirizzi per le eventuali azioni correttive

#### ■ LA POTESTA' AMMINISTRATIVA

- B) FUNZIONI DI CARATTERE AUTORITATIVO E DI CARATTERE OPERATIVO GESTIONALE della Provincia, dei Comuni e della Comunità
  - a) atti amministrativi (atti di regolazione, certificativi, autorizzativi, abilitativi e sanzionatori)
  - b) organizzazione ed erogazione di attività e di servizi pubblici

#### LA POTESTA' AMMINISTRATIVA

#### C. RAPPORTI TRA COMUNI, COMUNITÀ E PROVINCIA

La Provincia, i Comuni e le Comunità stipulano intese istituzionali e accordi di programma anche di carattere generale per:

- 1. la definizione degli obiettivi
- 2. l'individuazione e la realizzazione in forma integrata delle azioni e delle attività di loro competenza.

Le intese istituzionali e gli accordi di programma sono **obbligatori** nelle materie relative a:

- 1. governo del territorio
- 2. servizi pubblici
- 3. attività economiche e sostegno alle attività produttive

#### LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE

Sono RISERVATE alla Provincia
 le funzioni amministrative
 nelle materie individuate dall'articolo 8, comma 1

#### LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE

Sono TRASFERITE ai Comuni le funzioni amministrative:

- con obbligo di esercizio associato:
  - a) nelle materie già attribuite o delegate ai comprensori
  - b) nelle altre materie elencate nell'articolo 8 comma 4
- senza obbligo di esercizio associato nelle materie indicate nell'articolo 8 comma 5
- ulteriori individuabili con legge provinciale previa intesa con il Consiglio delle Autonomie

#### LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE

- In prima applicazione sono trasferite ai Comuni con obbligo di gestione associata le funzioni amministrative nelle materie già attribuite o delegate ai comprensori:
  - a) assistenza scolastica ed edilizia scolastica relativa a strutture per il primo ciclo di istruzione;
  - assistenza e beneficenza pubblica, compresi servizi socioassistenziali, nonché volontariato sociale per servizi da gestire in forma associata, esclusi accreditamenti di enti e strutture ed attività di livello provinciale da identificare d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali;
  - c) edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata

#### LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE

- In prima applicazione sono inoltre trasferite ai Comuni con obbligo di gestione associata le funzioni amministrative nelle materie:
  - a) **urbanistica**, escluse funzioni amministrative attinenti opere di competenza Stato, Regione e Provincia, nonché funzioni di pianificazione di livello provinciale;
  - b) **espropriazioni** per le opere o gli interventi d'interesse locale a carattere sovracomunale;
  - c) **programmazione economica locale** e gestione amministrativa e finanziaria delle leggi di intervento nei settori economici per rispettivo ambito territoriale, sulla base delle intese e degli accordi di programma;
  - d) azioni e attività d'interesse locale attribuite da legge o da accordi di programma in materia di agricoltura, foreste e alpicoltura, incremento produzione industriale, sviluppo montagna, artigianato, fiere e mercati, miniere, cave e torbiere, turismo e commercio;
  - e) infrastrutture d'interesse locale a carattere sovracomunale, comprese scuole;
  - f) opere e interventi d'interesse locale a carattere sovracomunale relativi a prevenzione dei rischi, protezione, gestione emergenza e ripristino definitivo danni da **calamità pubbliche**;
  - g) servizi pubblici d'interesse locale per quanto non già di competenza dei comuni, in particolare:
    - 1) ciclo dell'acqua, con particolare riguardo ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione;
    - 2) ciclo dei rifiuti:
    - 3) trasporto locale;
    - 4) distribuzione dell'energia

#### LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE

- trasferite ai Comuni senza obbligo di esercizio associato nelle materie
  - a) volontariato sociale per servizi d'interesse locale
  - b) corpi dei vigili del fuoco volontari, opere e interventi d'interesse locale a carattere comunale relativi a prevenzione dei rischi, protezione, gestione emergenza e ripristino definitivo danni da calamità pubbliche
  - c) espropriazioni per le opere o gli interventi d'interesse locale a carattere comunale;
- le ulteriori funzioni amministrative

individuabili con legge provinciale previa intesa con il Consiglio delle Autonomie

#### LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE

#### Sono esercitate dalla Comunità:

- dalla sua costituzione
- le funzioni amministrative trasferite dalla Provincia ai Comuni con l'obbligo di esercizio associato
  - le funzioni amministrative nelle materie già attribuite o delegate ai comprensori (articolo 8 comma 4 lettere a), b), c)
  - le funzioni amministrative nelle materie non riservate alla Provincia e previste nell'articolo 8 comma 4

#### - successivamente

- i compiti e le attività relativi a materie riservate alla Provincia che con legge provinciale saranno trasferiti ai Comuni con obbligo di esercizio associato (articolo 8 comma 2)
- le funzioni amministrative, i compiti e le attività che i Comuni conferiranno alla Comunità per l'esercizio associato (articolo 14 comma 4 lett. f)
- i compiti e le attività dei Comuni che, previa intesa con il Consiglio delle autonomie, saranno gestiti dalla Comunità (articolo 8 comma 8)

#### LA COMUNITÀ

- E' costituita per **l'esercizio in forma associata** delle funzioni trasferite dalla Provincia ai Comuni e per l'esercizio di funzioni, compiti, attività e servizi dei comuni
- Il territorio della Comunità comprende quello di tutti i Comuni che la costituiscono
- Lo statuto è approvato da almeno due terzi dei Comuni che andranno a farne parte e che rappresentano almeno i due terzi della popolazione

#### I COMUNI E LA COMUNITÀ

I comuni che fanno parte di una Comunità partecipano direttamente alle vita della Comunità mediante:

- la scelta del territorio al quale appartenere
- l'elaborazione e l'approvazione dello statuto della comunità
- la presenza negli organi della Comunità
- il coinvolgimento diretto (**codecisione**) nell'approvazione degli atti "strategici" della Comunità
- l'apporto finanziario
- l'affidamento alla Comunità di funzioni, compiti e attività propri

Inoltre indirettamente attraverso il Consiglio delle autonomie locali nel processo di attuazione della riforma istituzionale

#### **I TERRITORI**


#### Entro il 10 settembre 2006

i consigli comunali possono presentare proposte alla Conferenza permanente. La legge prevede che la proposta di intesa sia definita assicurando forme di consultazione dei consigli comunali e se necessario di coinvolgimento dei cittadini.

#### Entro l'8 gennaio 2007

sarà definito l'assetto dei territori di tutte le Comunità mediante un'unica intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra la **Provincia e le autonomie locali**.

L'intesa è sottoposta al **parere** della prima commissione del Consiglio provinciale e quindi resa esecutiva con decreto del Presidente della Provincia.



#### **I TERRITORI**

#### CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI TERRITORI:

#### 1. ARTICOLO 39 COMMA 5 DELLA LEGGE REGIONALE N. 1 del 1993:

- coinvolgimento dei comuni nell'individuazione degli ambiti
- omogeneità o positiva integrazione delle caratteristiche geografiche e socio-economiche e sufficiente grado di identificazione e comunanza nelle caratteristiche etnico-linguistiche e nelle tradizioni storico culturali della popolazione
- dimensione degli ambiti idonea ad assicurare l'esercizio delle funzioni e l'organizzazione di sevizi a livelli adeguati di economicità e di efficacia
- unicità degli ambiti territoriali individuati per la gestione associata in forma obbligatoria di funzioni e di servizi (eccezione per l'organizzazione di particolari servizi da gestire in forma associata più ampia)

#### 2. ARTICOLO 12 COMMA 4 DELLA LEGGE PROVINCIALE N. 3 DEL 2006

- rispetto della continuità territoriale
- rispetto del principio di adeguatezza con riguardo alle caratteristiche orografiche e storico-culturali e alla sostenibilità economica.

### I TERRITORI DELLE COMUNITÀ

Modifiche **successive** alla prima individuazione saranno possibili nel rispetto dei criteri:

- nel caso in cui uno o più comuni chiedano alla Provincia di essere aggregati a un altro territorio
- nel caso in cui due terzi dei comuni interessati che rappresentino almeno i due terzi della popolazione potranno chiedere di costituire un territorio autonomo; in questo caso la volontà dei comuni sarà espressa dal consiglio comunale o con il referendum promosso nell'ambito di ciascun comune interessato

#### LO STATUTO DELLA COMUNITA'

Lo schema di statuto sarà elaborato da un collegio formato da tutti i sindaci del territorio della costituenda Comunità

#### Lo statuto deve indicare:

- a) cosa fanno e come funzionano gli organi della comunità;
- b) come (maggioranze e termini) devono essere approvate le più importanti deliberazioni;
- c) come coinvolgere i comuni nelle scelte e nelle attività della comunità;
- d) le funzioni e i compiti o le attività che i comuni affidano alla comunità per essere gestiti assieme;
- e) come organizzare i servizi pubblici;
- f) la partecipazione popolare alle scelte della Comunità;
- g) le risorse finanziarie della Comunità (compresa la diretta devoluzione di somme spettanti ai comuni nell'ambito della finanza locale)

#### **GLI ORGANI DELLA COMUNITA'**

- Assemblea
- Organo esecutivo
- Presidente

#### **GLI ORGANI - ASSEMBLEA**

#### Componenti

- i sindaci
- per le comunità fino a 21 comuni: due componenti per il numero dei comuni della comunità
- per le comunità **con più di 21** comuni: **un componente** per il numero dei comuni della comunità

Comuni della comunità	Sindaci	Altri componenti	Totale componenti assemblea
5	5	10	15
14	14	28	42
21	21	42	63
38	38	38	76

#### **ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA**

#### chi vota:

 tutti i consiglieri comunali in carica e (i consiglieri circoscrizionali di Rovereto)

#### chi può essere votato:

- tutti i consiglieri comunali in carica e (i consiglieri circoscrizionali di Rovereto)
- gli assessori comunali in carica

#### **ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA**

#### quando:

- prima elezione: entro 120 giorni dalla data di approvazione dello statuto
- poi: entro 90 giorni dal turno elettorale generale delle elezioni comunali

#### come si vota:

- un voto di lista + un voto di preferenza
- è possibile dare una seconda preferenza solo a favore di un candidato di genere diverso dalla prima

### **ELEZIONE DELL' ASSEMBLEA**

#### liste elettorali:

- sono di comunità, ovvero si riferiscono all'intero territorio della comunità;
- il numero minimo di candidati è pari al numero dei comuni più il 10%
- devono essere sottoscritte da non meno del 5% e da non più del 10% dei consiglieri comunali (e circoscrizionali) di tutta la Comunità
- devono essere formate da candidati di entrambi i generi

### ripartizione dei seggi:

sistema dei quozienti interi e dei più alti resti

### **FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA**

### L'assemblea approva:

- gli atti di indirizzo e di programmazione
- le linee strategiche per l'organizzazione dei servizi, dei bilanci e dei rendiconti di gestione
- i regolamenti compresi quelli di organizzazione e di disciplina dello svolgimento delle funzioni attribuite alla comunità
- i modelli organizzativi e la forma giuridica dei servizi
- le politiche dei tributi locali e tariffarie
- le carte dei servizi
- le relazioni sullo stato di realizzazione degli obiettivi programmati e dei livelli di servizio
- atti comportanti impegni di spesa superiori a 2.500.000 euro
- i programmi e i piani di sviluppo economico e sociale

### **ASSEMBLEA**

### Gli atti "strategici"

- criteri e indirizzi generali per la definizione delle politiche di bilancio (compresi tributi locali, tariffe dei pubblici servizi, valorizzazione del patrimonio, pianificazione del territorio e dello sviluppo socio-economico);
- atti di verifica a carattere generale dei risultati ottenuti e dei livelli di servizio raggiunti

devono essere approvati in

#### **CODECISIONE CON I COMUNI**

dalla metà più uno dei Consigli comunali che rappresentino la maggioranza della popolazione del territorio della comunità

### PRESIDENTE E ORGANO ESECUTIVO

- Il Presidente della Comunità è eletto dall'assemblea e presiede l'assemblea e l'organo esecutivo
  - i presidenti delle Comunità sono membri di diritto del Consiglio delle Autonomie locali
  - la carica di presidente è **incompatibile** con quella di sindaco.
- L'organo esecutivo è composto dal presidente e da tre a cinque componenti eletti dall'assemblea nel proprio interno, salvo che lo statuto non disponga diversamente

### TRENTO E I COMUNI LIMITROFI

- l'intesa che definirà i territori individua i comuni che insieme a Trento:
  - non costituiranno una Comunità
  - eserciteranno direttamente le funzioni amministrative trasferite
  - dovranno stipulare obbligatoriamente tra loro un'apposita convenzione per l'esercizio associato delle funzioni trasferite

#### **COMUN GENERAL DE FASCIA**

- verrà costituito dai comuni nei quali è insediata la minoranza linguistica ladina (articolo 19)
- sarà dotato di uno statuto deliberato da tutti i comuni ladini e approvato con legge provinciale
- ad esso saranno trasferite funzioni amministrative ulteriori rispetto a quelle trasferite agli altri Comuni (articolo 19 comma 5)

Il Comun general de Fascia inoltre esprimerà:

- pareri su proposte legislative e provvedimenti riguardanti la comunità ladina,
- proposte alla Giunta provinciale nelle materie attribuite
- l'intesa sui provvedimenti di carattere generale, convenzioni e accordi che riguardino la comunità ladina
- l'intesa sulla determinazione della quota riservata del fondo perequativo della finanza locale

### ESTENSIONE DELLE PREROGATIVE DEI COMUNI LADINI

- Prerogative analoghe a quelle dei Comuni ladini potranno essere previste per le minoranze mochena e cimbra dagli statuti delle Comunità di riferimento
- Le prerogative (commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 19) della minoranza ladina potranno essere **estese** anche ad altre Comunità, qualora tutti i Comuni approvino tale estensione nello statuto della Comunità (articolo 20)

### FINANZA LOCALE

Il finanziamento è basato sulla compartecipazione al gettito dei tributi erariali su contributi e trasferimenti

L'intesa disciplina la sottoscrizione del **patto di stabilità** 

### Gli **strumenti** di finanziamento sono:

- una quota del gettito IRPEF tale da garantire la spesa standard dei comuni con più elevata capacità fiscale
- un fondo perequativo per i comuni con minore capacità fiscale

### FINANZA LOCALE

### Finanziamento spesa corrente

- Per i comuni e le comunità compartecipazione al gettito erariale in ragione di costi standard e capacità di autofinanziamento
- Attenzione alla stima dei costi standard valutati in relazione all'organizzazione dei servizi

#### FINANZA LOCALE

### Finanziamento spesa di investimento

- Finanziamento di **piani di sviluppo territoriali** (articolo 24 comma 6)
- **Budget** per comuni e comunità commisurato (articolo 24 comma 7):
  - al fabbisogno di manutenzione delle infrastrutture
  - all'incremento delle infrastrutture
- **Budget** territoriale finalizzato al riequilibrio infrastrutturale del territorio provinciale e alla realizzazione di opere di rilevante peso strategico (articolo 24 comma 8)

## ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E DEI SERVIZI PUBBLICI

Sistema unico per Provincia, Comuni e Comunità che utilizzano:

- gli uffici alle dirette dipendenze
- le **agenzie** per le attività che richiedono un elevato grado di autonomia tecnica, operativa, amministrativa e contabile
- enti e società per l'organizzazione e la gestione di servizi pubblici e per lo svolgimento di attività di servizio strumentali; in particolare:
  - gli enti, per servizi pubblici prevalentemente no profit
  - le società, per servizi pubblici prevalentemente di interesse economico

### SERVIZI PUBBLICI DI COMUNI, COMUNITÀ E PROVINCIA

■ I servizi pubblici sono organizzati con riferimento ad ambiti territoriali ottimali (definiti d'intesa con il Consiglio delle Autonomie), sulla base dei principi di adeguatezza, efficienza ed efficacia

### SERVIZI PUBBLICI DI COMUNI, COMUNITÀ E PROVINCIA

- L'ambito territoriale ottimale può coincidere con :
  - il territorio di un comune
  - il territorio di una o più comunità contermini
  - l'intero territorio provinciale
- L'autorità d'ambito è:
  - il Comune
  - la Comunità o la convenzione tra comunità
  - la Provincia o la convenzione tra tutte le comunità

### SERVIZI PUBBLICI DI COMUNI, COMUNITÀ E PROVINCIA

L'autorità d'ambito **esercita** le funzioni amministrative e di governo, comprese quelle di direttiva, d'indirizzo e di controllo, **e approva**:

- i piani economici e industriali
- gli standard dei servizi e le relative tariffe
- le carte dei servizi
- le relazioni sullo stato di realizzazione degli obiettivi programmati e dei livelli di servizio

### IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE E LA CONFERENZA PERMANENTE

La partecipazione degli enti locali alle scelte di carattere istituzionale e all'attività legislativa e amministrativa della Provincia è assicurata:

- dal Consiglio delle autonomie locali
- dalla Conferenza permanente per i rapporti tra la Provincia e le autonomie locali

### Il Consiglio delle autonomie locali:

- formula pareri su piani e programmi provinciali di carattere generale riguardanti il territorio, i servizi pubblici e lo sviluppo socio-economico
- formula pareri sui disegni di legge di iniziativa della Giunta provinciale nelle materie di interesse per le autonomie locali
- formula proposte legislative alla Giunta provinciale

### La Conferenza permanente per i rapporti tra la Provincia e le autonomie locali

- è costituita con la partecipazione
  - del Presidente della Provincia e degli assessori provinciali
  - del Consiglio delle autonomie locali
- è sede di definizione delle **intese** tra Provincia e Consiglio delle autonomie:
  - per l'individuazione dei territori
  - per il trasferimento di funzioni, personale, beni
  - per i regolamenti di esecuzione della legge provinciale
  - per la finanza locale

## I COMUNI E LA COMUNITÀ La dimensione demografica dei comuni

	N. COMUNI	N. ABITANTI	%
FINO A 500 ABITANTI	50	16.736	3
501-1000 ABITANTI	65	46.971	10
1001-2000 ABITANTI	66	93.472	19
2001-3000 ABITANTI	17	42.917	9
3001-5000 ABITANTI	13	49.467	10
5001-10.000 ABITANTI	7	50.377	10
10.001-30.000 ABITANTI	3	47.720	10
OLTRE 30.000 ABITANTI	2	143.169	29